

Nuovo Codice della Crisi di Impresa

Milano, 15 Luglio 2022

1. Entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi di Impresa
2. Cinque Principali Novità
3. Strumenti di regolazione della crisi
 - 3.1 Tabella di riepilogo degli strumenti di regolazione della crisi
 - 3.2 Composizione negoziata della crisi
 - 3.3 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
 - 3.4 Accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento
 - 3.5 Accordi di ristrutturazione, agevolati e ad efficacia estesa
 - 3.6 Convenzione di moratoria
 - 3.7 Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
 - 3.8 Concordato preventivo
4. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
 - 4.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore
 - 4.2 Concordato minore
 - 4.3 Liquidazione controllata
5. Liquidazione giudiziale
6. Esdebitazione
 - 6.1 Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata
 - 6.2 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
7. Misure protettive e cautelari
 - 7.1 Tabella riepilogativa
8. Inefficacia di clausole contrattuali (*ipso facto* e change of control)
 - 8.1 Tabella riepilogativa
9. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione vs. concordato preventivo (analogie e differenze)
10. Schema della disciplina applicabile alle società
11. Glossario minimo

1. Entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi di Impresa (“CCII”)

Il CCII entra in vigore in data odierna 15 luglio 2022 e sostituisce la Legge Fallimentare, nonché la Legge Sovraindebitamento, unificando così, in un solo codice, la disciplina della crisi di **ogni tipologia di debitore**, fatte salve le grandi e grandissime imprese che resteranno soggette alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il testo finale del CCII, inoltre, incorpora le modifiche rese necessarie per dare attuazione alla Direttiva Insolvency, il cui fine è l'introduzione, in tutto lo spazio unionale, di un nucleo di regole e principi comuni in materia di crisi d'impresa, al fine di rendere più omogenei i differenti sistemi nazionali e contribuire al rafforzamento dello spazio comune europeo in un settore cruciale per la tenuta economica del mercato comune.

Entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi di Impresa



Il CCII si applicherà solo ai procedimenti incardinati successivamente alla sua entrata in vigore e non conseguenti a procedimenti già pendenti a tale data. I procedimenti già in corso e quelli che si pongano con essi in rapporto di consecuzione resteranno invece regolati dalla normativa previgente (art. 390)

2. Cinque Principali novità



CCII

1

Definizione di “**crisi**”: “*lo stato che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi*”.

2

Introduzione di una più analitica disciplina circa gli «**adeguati assetti**» di cui l’imprenditore (anche individuale) deve dotarsi al fine di rilevare tempestivamente la crisi, insieme alla previsione di specifici obblighi di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) e alle banche, in presenza di determinati segnali di allarme e modifiche negli affidamenti.

3

Regolamentazione organica degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza («**SRCI**»), la cui definizione comprende, oltre agli omologhi degli strumenti già previsti dalla precedente Legge fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e moratoria) anche il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione («**PRO**»), che costituisce uno strumento ibrido, a metà strada tra gli accordi di ristrutturazione ed il concordato preventivo. Per quanto riguarda il concordato preventivo, procedura concorsuale minore per eccellenza, si segnala, quale principale novità dell’ultimo decreto correttivo, la possibilità – ove il piano sia in continuità – di derogare alla *absolute priority rule* («**APR**»), in favore della più flessibile *relative priority rule* («**RPR**»).

4

L’introduzione del procedimento unitario per l’accesso agli SRCI, che include anche la disciplina (anch’essa unitaria) delle misure cautelari e protettive, la cui durata massima non potrà eccedere, complessivamente, i dodici mesi.

5

Infine, una novità di rilievo, sotto il profilo sistematico, riguarda l’istituto dell’esdebitazione, che viene esteso anche alle persone giuridiche.

3. Strumenti regolazione della crisi



3.1 Tabella di riepilogo degli strumenti di regolazione della crisi

Nome dello strumento	Collocazione nel CCII	Requisito oggettivo di accesso	Requisito soggettivo di accesso
Accordo tra l'imprenditore, i creditori e l'esperto all'esito della composizione negoziata, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324	Art. 23, co. 1°, lett. c)	I medesimi della composizione negoziata. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi e dell'insolvenza.	I medesimi della composizione negoziata
Accordi di ristrutturazione dei debiti	Artt. 40 ss. per gli aspetti procedurali, art. 57 per gli aspetti sostanziali	Stato di crisi o di insolvenza	Imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	Artt. 40 ss. per gli aspetti procedurali, artt. 57 e 61 per gli aspetti sostanziali	Stato di crisi o di insolvenza. E' altresì necessario che l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta. Fa eccezione il caso in cui l'impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo e le categorie di creditori siano individuate nell'ambito di tali soggetti. In tal caso è ammesso anche il piano con finalità liquidatorie.	Imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore

Nome dello strumento	Collocazione nel CCII	Requisito oggettivo di accesso	Requisito soggettivo di accesso
Accordi di ristrutturazione agevolati	Artt. 40 ss. per gli aspetti procedurali, artt. 57 e 60 per gli aspetti sostanziali	Stato di crisi o di insolvenza. E' inoltre necessario che il debitore: a) non proponga la moratoria dei crediti estranei agli accordi; b) non abbia richiesto o rinunci a richiedere misure protettive temporanee	Imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa	Artt. 12 ss. fino a 25-undecies	Condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza	Imprenditore commerciale e agricolo (inclusi pertanto gli imprenditori minori)
Concordato minore	Artt. 74 fino a 83	Sovraindebitamento	Professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore (comunque escluso il consumatore) non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza
Concordato nella liquidazione giudiziale	Artt. 240 fino a 253	Pendenza della Liquidazione Giudiziale	Imprenditore commerciale, diverso dall'imprenditore minore

Nome dello strumento	Collocazione nel CCII	Requisito oggettivo di accesso	Requisito soggettivo di accesso
Concordato preventivo	Artt. 40 ss. (in particolare 46, 47 e 48) per gli aspetti procedurali, artt. 84 fino a 120-quinquies per gli aspetti sostanziali	Stato di crisi o insolvenza	Imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale (i.e. che non sia imprenditore minore)
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	Artt. 25-sexies e septies	Accessibile solo previo esperimento della Composizione Negoziata, a condizione che l'esperto abbia dichiarato, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono risultate praticabili. La relativa istanza va presentata nel termine di 60 giorni dalla conclusione infruttuosa della composizione negoziata.	Imprenditore commerciale e agricolo (inclusi pertanto gli imprenditori minori)
Contratto con effetti premiali all'esito della Composizione Negoziata	Art. 23, co. 1°, lett. a)	I medesimi della composizione negoziata. E' inoltre necessario che, secondo la relazione dell'esperto, il contratto sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.	I medesimi della composizione negoziata.

Nome dello strumento	Collocazione nel CCII	Requisito oggettivo di accesso	Requisito soggettivo di accesso
Convenzione di moratoria	Art. 62	Crisi	Imprenditore
Liquidazione controllata del sovraindebitato	Artt. 268 fino a 277	Sovraindebitamento	Consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Liquidazione giudiziale	Artt. da 121 a 239	Insolvenza	Imprenditore commerciale, escluso l'imprenditore minore
Piano attestato di risanamento	Art. 56	Stato di crisi o di insolvenza	Imprenditore
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	Art. 64-bis	Stato di crisi o di insolvenza	Imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale (i.e. che non sia imprenditore minore)
Procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore	Art. 67	Sovraindebitamento	Consumatore
Transazione su crediti tributari e contributivi	Art. 63	I medesimi degli ADR, ADR Agevolati e ADR Efficacia Estesa, rispetto ai quali è ancillare.	I medesimi degli ADR, ADR Agevolati e ADR Efficacia Estesa, rispetto ai quali è ancillare.
Procedura di regolazione dei crediti tributari nel concordato preventivo	Art. 88	I medesimi del Concordato Preventivo	I medesimi del Concordato Preventivo

3.2 Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss.)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Imprenditore commerciale e agricolo (inclusi pertanto gli imprenditori minori)
Requisiti oggettivi per l'accesso	Condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza
Requisiti impeditivi all'accesso	Aver presentato un'istanza analoga nell'anno anteriore (riducibile a quattro mesi) e/o pendenza di uno SRCI (o rinuncia ad un SRCI effettuata nei quattro mesi precedenti)
Tipologia procedimento	Consensuale/eventualmente forzoso, il coinvolgimento del tribunale è richiesto nel caso in cui il debitore insti per la concessione di misure protettive o cautelari, ovvero chieda di essere autorizzato ad eseguire operazioni straordinarie (i.e. contrarre nuovo indebitamento prededucibile e cedere l'azienda senza vincolo di solidarietà per i debiti pregressi)
Comunicazione al pubblico ministero	No, salvo il caso di richieste di provvedimenti al tribunale
Nomina commissario giudiziale	No, prevista nomina esperto
debtor in possession	Sì, salvo possibile opposizione dell'esperto
Misure protettive	Sì, con ricorso al tribunale
Finanziamenti prededucibili	Sì, con ricorso al tribunale
Operazioni straordinarie protette	Sì, con ricorso al tribunale
Sterilizzazione clausole ipso facto	Sì
Durata	180 giorni prorogabili di massimo ulteriori 180 giorni

3.3 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25 – sexies ss.)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Come per la composizione negoziata (i.e. imprenditore commerciale o agricolo senza soglie dimensionali minime).
Requisiti oggettivi per l'accesso	Esito negativo delle trattative in sede di composizione negoziata, deposito della domanda nei successivi 60 giorni.
Requisiti impeditivi all'accesso	Mala fede nelle trattative in sede di composizione negoziata
Tipologia procedimento	Forzoso, previsto il coinvolgimento del tribunale, non è prevista votazione, soggetto a omologa, possibilità di cram-down dei dissenzienti a condizione che venga soddisfatto il no creditor worse off test
Comunicazione al pubblico ministero	Sì
Nomina commissario giudiziale	No, prevista nomina ausiliario e liquidatore giudiziale
debtor in possession	Sì, fatta eccezione per le attività di liquidazione che sono condotte dal liquidatore
Misure protettive	Applicabili
Finanziamenti prededucibili	Non applicabili
Operazioni straordinarie protette	Sì, se oggetto del piano liquidatorio
Sterilizzazione clausole ipso facto	No

3.4 Accordi in esecuzione di piani attestati (art. 56)

Requisiti soggettivi per l'accesso	Imprenditore (1)
Requisiti oggettivi per l'accesso	Stato di crisi o di insolvenza
Tipologia procedimento	Consensuale
Comunicazione al pubblico ministero	No
Nomina commissario giudiziale	No
debtor in possession	Sì
Misure protettive	Non applicabili
Finanziamenti prededucibili	Non applicabili
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	Sì, per atti conformi al piano attestato
Sterilizzazione clausole ipso facto	No

¹¹Secondo un Autore (LAMANNA, in *Il Civilista, Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, vol. II, Giuffrè 2019, p. 81) il fatto che l'art. 166, co. 3°, lett. d) (che ha sostituito l'art. 67 Legge Fallimentare) estenda l'esenzione anche all'azione revocatoria ordinaria lascia dedurre che **anche l'imprenditore non soggetto a liquidazione giudiziale** (ma solo a liquidazione controllata) possa utilizzare lo strumento.

3.5 Accordi di ristrutturazione, agevolati e ad efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Imprenditore, anche non commerciale, diverso dall'imprenditore minore
Requisiti oggettivi per l'accesso	Stato di crisi o di insolvenza, adesione del 60% dei creditori o del 30% negli accordi agevolati
Tipologia procedimento	Consensuale nella versione ex art. 57 (ordinario) e 60 (agevolato), in ogni caso soggetto a omologa del tribunale, forzoso, con possibilità di cram-down dei soggetti non aderenti, nella versione ad efficacia estesa ex art. 61 (maggioranza del 75% della classe)
Comunicazione al pubblico ministero	Sì
Nomina commissario giudiziale	Eventuale (art. 40, co. 4)
debtor in possession	Sì
Misure protettive	Applicabili, eccetto in caso di accordi agevolati
Finanziamenti prededucibili	Applicabili
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	Sì, per gli atti in esecuzione del piano omologato
Transazione fiscale e cram-down fiscale	Applicabile
Sterilizzazione clausole ipso facto	Applicabile

3.6 Convenzione di moratoria (art. 62)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Imprenditore
Requisiti oggettivi per l'accesso	Stato di crisi
Tipologia procedimento	Forzoso, coinvolgimento del tribunale solo eventuale, non è prevista votazione, possibilità di cram-down dei non aderenti (maggioranza del 75% della categoria) a condizione che venga soddisfatto il no creditor worse off test
Comunicazione al pubblico ministero	No
Nomina commissario giudiziale	No
debtor in possession	Sì
Misure protettive	No, fatta eccezione per gli effetti della moratoria stessa
Finanziamenti prededucibili	No
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	No
Sterilizzazione clausole ipso facto	No, fatta eccezione per gli effetti della moratoria stessa

3.7 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione - PRO (art. 64-bis)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Imprenditore commerciale soggetto a liquidazione giudiziale (i.e. che non sia titolare di impresa minore)
Requisiti oggettivi per l'accesso	Stato di crisi o di insolvenza
Tipologia procedimento	Forzoso, previsto il coinvolgimento del tribunale, soggetto a omologa, possibile applicazione della RPR, richiesto il voto dei creditori, possibilità di cram-down dei non aderenti soggetto al no creditor worse off test; richiesta unanimità delle classi, non previsto il cross-classes cram-down
Comunicazione al pubblico ministero	Sì
Nomina commissario giudiziale	Sì
debtor in possession	Sì, sotto il controllo del commissario giudiziale
Misure protettive	Applicabili
Finanziamenti prededucibili	Sì
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	Prevista esenzione da revocatoria per gli atti in esecuzione del piano omologato, non prevista esenzione per le eventuali responsabilità penali (il PRO non è richiamato dall'art. 324)
Sterilizzazione clausole ipso facto	Applicabile

3.8 Concordato preventivo (artt. 46 ss e 84 ss.)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Imprenditore commerciale, con esclusione dell'imprenditore minore
Requisiti oggettivi per l'accesso	Stato di crisi o di insolvenza
Tipologia procedimento	Forzoso, previsto il coinvolgimento del tribunale, soggetto ad omologa, possibilità di deroga alla APR in caso di concordato con continuità aziendale, possibilità di cram-down e di cross-classes cram-down a condizione del rispetto del no creditor worse off test. Il piano liquidatorio è ammesso solo in caso di apporto di risorse esterne e deve garantire una recovery del 20% ai creditori chirografari
Comunicazione al pubblico ministero	Sì
Nomina commissario giudiziale	Sì
debtor in possession	Sì, con esclusione degli atti di straordinaria amministrazione
Misure protettive	Applicabili
Finanziamenti prededucibili	Sì
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	Applicabili per gli atti in esecuzione del piano omologato
Transazione fiscale e cram-down fiscale	Applicabile
Sterilizzazione clausole ipso facto	Applicabile

4. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento



CCII

4.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67)

Requisiti soggettivi per l'accesso	Consumatore
Requisiti oggettivi per l'accesso	Sovraindebitamento
Requisiti impeditivi all'accesso	Il consumatore non può accedere se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode
Tipologia procedimento	Forzoso, richiesto il coinvolgimento del tribunale, non è prevista la votazione; possibile cram-down dei dissenzienti, soggetto a no creditor worse off test
Comunicazione al pubblico ministero	No
Nomina commissario giudiziale	Viene sostituito dall' OCC
debtor in possession	Sì
Misure protettive	Applicabili dalla data del decreto di ammissione, su richiesta del debitore
Finanziamenti prededucibili	Non applicabili
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	Non applicabile
Sterilizzazione clausole ipso facto	Non applicabile

4.2 Concordato minore (art. 74)



Requisiti soggettivi per l'accesso	I debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e dalle leggi speciali; in particolare: i) professionista; ii) imprenditore minore; iii) imprenditore agricolo; iv) start-up innovative escluso il consumatore.
Requisiti oggettivi per l'accesso	Sovraindebitamento
Requisiti impeditivi all'accesso	L'accesso non è consentito se il debitore: è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
Tipologia di piano	In continuità, liquidatorio ammesso solo in caso di risorse esterne
Tipologia procedimento	Forzoso, richiesto il coinvolgimento del tribunale, prevista la votazione dei creditori (si applica il silenzio assenso), possibilità di cram-down dei creditori dissenzienti e di cross-classes cram-down, soggetto a no worse off test
Comunicazione al pubblico ministero	No
Nomina commissario giudiziale	Eventuale
debtor in possession	Sì, fatta eccezione per gli atti di straordinaria amministrazione
Misure protettive	Applicabili dalla data del decreto di ammissione, su istanza del debitore
Finanziamenti prededucibili	Non applicabili
Transazione fiscale e cram-down fiscale	Applicabile
Sterilizzazione clausole ipso facto	Non espressamente applicabile; per il concordato minore in continuità dovrebbe comunque applicarsi in forza di rinvio (art. 74, co. 4) alle norme del concordato preventivo.

4.3 Liquidazione controllata (art. 268)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Applicabile a qualsiasi debitore non soggetto a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, tra cui il consumatore, del professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative. La legittimazione attiva spetta anche ai creditori e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, al pubblico ministero.
Requisiti oggettivi per l'accesso	Sovraindebitamento
Requisiti impeditivi all'accesso	Se la richiesta è effettuata dal creditore: (i) debiti complessivi inferiori ad Euro 50.000; oppure (ii) attestazione dell'OCC circa l'incapienza del debitore persona fisica.
Tipologia procedimento	Forzoso, richiesto il coinvolgimento del tribunale, con finalità di liquidazione dei beni e distribuzione del ricavato secondo le regole della APR
Comunicazione al pubblico ministero	No
Nomina commissario giudiziale	No, viene nominato un liquidatore
debtor in possession	No
Misure protettive	Judicial stay applicabile dalla data della sentenza di apertura.
Finanziamenti prededucibili	Non espressamente applicabile: sono comunque preferiti i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione (art. 277).
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	Non applicabile, le azioni di inefficacia e volte al recupero dei crediti sono avviate o proseguite dal liquidatore.
Sterilizzazione clausole ipso facto	Si applica la sospensione dei contratti pendenti con possibilità per il liquidatore di subentro o scioglimento degli stessi.

5. Liquidazione giudiziale (artt. 121 ss.)



CCII

Requisiti soggettivi per l'accesso	Applicabile all'imprenditore commerciale che non dimostri la presenza dei requisiti per rientrare tra le imprese minori.
Requisiti oggettivi per l'accesso	Insolvenza
Requisiti impeditivi all'accesso	Debiti scaduti e non pagati complessivamente inferiori ad Euro 30.000 (art. 49)
Tipologia procedimento	Forzoso, richiesto il coinvolgimento del tribunale, con finalità di liquidazione dei beni e distribuzione del ricavato secondo le regole della APR
Comunicazione al pubblico ministero	Sì
Nomina commissario giudiziale	No, viene nominato un curatore
debtor in possession	No
Misure protettive	Judicial stay applicabile dalla data della dichiarazione e sino alla chiusura del procedimento.
Finanziamenti prededucibili	Applicabili, ma tendenzialmente incompatibili con le finalità della procedura
Esenzione da revocatoria e responsabilità penali	Non applicabile, le azioni risarcitorie e recuperatorie sono avviate o proseguite dal curatore, la dichiarazione di apertura è inoltre condizione di punibilità e dei reati fallimentari
Sterilizzazione clausole ipso facto	Si applica la sospensione dei contratti pendenti con possibilità per il curatore di subentrarvi o sciogliere gli stessi. I patti contrari sono inefficaci (art. 172, co. 6)

6. Esdebitazione



CCII

6.1 Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt. 278 ss.)

Requisiti soggettivi per l'accesso	Tutte le tipologie di debitori prese in considerazione dal CCII (art. 1, co. 1)
Requisiti oggettivi per l'accesso	Essere stato il debitore soggetto a liquidazione giudiziale o liquidazione controllata con crediti rimasti insoddisfatti.
Tempistiche	Il debitore è ammesso al beneficio dell'esdebitazione decorsi 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. Sull'esdebitazione provvede il tribunale
Requisiti impeditivi della concessione del beneficio	Il beneficio non è ammissibile quando il debitore: a) sia stato condannato per delitti connessi all'attività d'impresa; b) abbia distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, cagionato aggravato il dissesto; c) abbia ostacolato lo svolgimento della procedura; d) abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; f) soggetto a liquidazione controllata, abbia cagionato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

6.2 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283)



Requisiti soggettivi per l'accesso	Debitore persona fisica meritevole, ovvero il cui indebitamento non dipenda da atti in frode, dolo o colpa grave
Requisiti oggettivi per l'accesso	Incapacità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura
Modalità	La domanda di esdebitazione è presentata tramite OCC al giudice competente
Requisiti impeditivi della concessione del beneficio	Il beneficio è concedibile solo una volta. Il debitore è obbligato al pagamento dei debiti se sopravvengono utilità rilevanti nei quattro anni successivi, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%

7. Misure protettive e cautelari



La seguente tabella si propone di offrire un quadro sinottico di riferimento per quanto riguarda l'applicazione delle misure protettive e cautelari nell'ambito del CCII e la loro durata massima.

Per quanto concerne la **durata massima** delle misure protettive, la stessa è fissata dall'art. 8 del CCII che prescrive che la **durata complessiva di tutte le misure concesse non possa superare i 12 mesi** (cfr anche art. 6, co. 8, Direttiva Insolvency).

7.1 Tabella riepilogativa



Strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Misure protettive	Misure cautelari	Effetti sul procedimento di liquidazione giudiziale	Sospensione obblighi di ricapitalizzazione	Durata delle misure protettive
Composizione negoziata	Divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (artt. 18 e 19). Non sono inibiti i pagamenti.	Finalizzate ad assicurare la corretta conclusione delle trattative, ai sensi dell'art. 23, tenuto conto dello stato delle medesime e delle misure protettive già concesse (art. 54, co. 1).	Dal giorno di pubblicazione dell'istanza per la concessione delle misure protettive nel registro della imprese, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata (art. 18, co. 4).	Applicabile su istanza del debitore e con effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese (art. 20) e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza.	Da un minimo di 30 ad un massimo di 120 giorni, con possibile proroga fino a 240 giorni.

Strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Misure protettive	Misure cautelari	Effetti sul procedimento di liquidazione giudiziale	Sospensione obblighi di ricapitalizzazione	Durata delle misure protettive
<p>Accordi di ristrutturazione dei debiti / Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) / Concordato preventivo</p>	<p>A partire dalla pubblicazione della domanda nel registro imprese, anche nel corso delle trattative, si applica il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.</p> <p>Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 54, co. 2).</p> <p>Tali misure debbono essere confermate dal giudice nei successivi 30 giorni.</p>	<p>Provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano idonee ad assicurare, in via provvisoria, l'attuazione della sentenza di omologazione (art. 54, co. 1)</p>	<p>A partire dalla pubblicazione della domanda nel registro imprese, anche nel corso delle trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata (art. 54, co. 2)</p>	<p>Dalla data di deposito della domanda e sino all'omologazione, ovvero dalla richiesta di misure protettive, se anteriore, si applica la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 64, 64-bis e 89)</p>	<p>La durata delle misure protettive è fissata al massimo in 4 mesi, termine prorogabile, su istanza del debitore, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative e che non vi sia pregiudizio degli altri interessati.</p> <p>La proroga non può eccedere, sommata alle altre misure protettive concesse (incluso in sede di composizione negoziata) il termine massimo complessivo di 12 mesi di cui all'art. 8 (art. 55, co. 3).</p>

8. Inefficacia di clausole contrattuali (*ipso facto* e change of control)

8.1 Tabella riepilogativa

Strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Inefficacia clausole ipso facto	Sospensione rimedi sinallagmatici	Inefficacia clausole di change of control
Composizione negoziata	Gli affidamenti bancari non possono essere revocati o sospesi per il solo fatto dell'accesso alla procedura di composizione negoziata. Fa eccezione il caso che la sospensione o revoca sia richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale (art. 16, co. 5), purché la relativa comunicazione dia conto delle ragioni della decisione assunta.	I creditori interessati da dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di protezione (art. 18, co. 5).	Non applicabile
Piano attestato	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Inefficacia clausole ipso facto	Sospensione rimedi sinallagmatici	Inefficacia clausole di change of control
<p>Accordi di ristrutturazione</p>	<p>In caso di richiesta di misure di protezione, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci i patti contrari (art. 64, co. 3)</p>	<p>I creditori interessati da misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore (art. 64, co. 4).</p>	<p>Si prevede che le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società.</p> <p>Sono inefficaci i patti contrari (art. 120-quinquies, co. 3).</p>

Strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza	Inefficacia clausole ipso facto	Sospensione rimedi sinallagmatici	Inefficacia clausole di change of control
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso, del decreto di apertura o della concessione di misure protettive o cautelari (art. 64-bis che richiama art. 94-bis). Sono inefficaci i patti contrari	I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto dal mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore (art. 64-bis che richiama art. 94-bis).	Si prevede che le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci i patti contrari (art. 120-quinquies, co. 3).
Concordato preventivo	I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, del decreto di apertura o della concessione di misure protettive o cautelari. Sono inefficaci i patti contrari (art. 94-bis).	I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto dal mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato in continuità. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore (art. 64-bis che richiama art. 94-bis).	Si prevede che le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci i patti contrari (art. 120-quinquies, co. 3).

9. Pro vs. concordato preventivo



✓ analogie ✓ differenze

Elementi di confronto	PRO	CONCORDATO
Soggetti che possono accedere ✓	Imprenditore commerciale che non abbia i requisiti dell'impresa minore	Imprenditore commerciale che non abbia i requisiti dell'impresa minore
Requisiti oggettivi per l'accesso ✓	Stato di crisi o insolvenza	Stato di crisi o insolvenza
Tipologia di piano ✓	In continuità o liquidatorio	In continuità o liquidatorio; in caso di piano liquidatorio dev'essere garantito il 20% al chirografo
Deroga alla APR ✓	Solo con unanimità delle classi. In ogni caso i crediti dei lavoratori vanno pagati integralmente entro 30 giorni dall'omologazione	Solo nel caso di concordato in continuità; in ogni caso la deroga non è applicabile ai crediti dei lavoratori. Tali crediti vanno quindi pagati rispettando la APR; l'eventuale moratoria non può eccedere i 6 mesi dall'omologa (art. 86)
Debtor in possession ✓	Il debitore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa sotto il controllo del commissario giudiziale	Gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti a preventiva autorizzazione del tribunale
Comunicazione al pubblico ministero ✓	La domanda è proposta ai sensi dell'art. 40 e quindi va comunicata al pubblico ministero	La domanda è proposta ai sensi dell'art. 40 e quindi va comunicata al pubblico ministero

Elementi di confronto	PRO	CONCORDATO
Nomina del commissario giudiziale ✓	Con il decreto di apertura viene nominato (o confermato) il commissario giudiziale	Con il decreto di apertura viene nominato (o confermato) il commissario giudiziale
Approvazione ✓	Necessaria l'unanimità delle classi	<p>Nel caso di concordato in continuità è necessaria l'unanimità delle classi; tuttavia, in mancanza di unanimità delle classi, il concordato preventivo può comunque essere approvato se:</p> <p>(A) il valore di liquidazione è distribuito secondo l'APR;</p> <p>(B) il valore eccedente è distribuito secondo la RPR;</p> <p>(C) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché (i) almeno una delle classi assenzienti sia costituita da titolari di un diritto di prelazione; oppure, in mancanza (ii) purché il concordato preventivo sia approvato da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti (cioè in the money) rispettando la graduazione della cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.</p> <p>Il concordato liquidatorio conserva la regola della maggioranza dei crediti ammessi al voto (e delle classi, se previste) con l'aggiunta della maggioranza per teste in caso un unico creditore detenga la maggioranza dei crediti.</p>

Elementi di confronto	PRO	CONCORDATO
Maggioranze all'interno delle classi ✓	<p>La maggioranza si considera raggiunta all'interno della classe se: (a) abbia votato favorevolmente la maggioranza dei creditori ammessi al voto; oppure (b) abbiano votato favorevolmente i 2/3 dei votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno il 50% del totale dei crediti della classe</p>	<p>Nel concordato in continuità la maggioranza si considera raggiunta all'interno della classe se: (a) abbia votato favorevolmente la maggioranza dei creditori ammessi al voto; oppure (b) abbiano votato favorevolmente i 2/3 dei votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno il 50% del totale dei crediti della classe.</p> <p>Nel concordato liquidatorio continua a valere la regola della maggioranza assoluta dei crediti (o dei creditori, come applicabile) ammessi al voto</p>
Transazione fiscale e previdenziale con eventuale cram-down ✓	<p>Non previsto</p>	<p>Previsto dall'art. 88</p>
Rischi penali ✓	<p>L'accesso al PRO non è richiamato dall'art. 341 tra i procedimenti che possono dar luogo alla consumazione dei reati fallimentari di bancarotta</p>	<p>L'accesso al concordato preventivo può dare luogo alla consumazione dei reati fallimentari di bancarotta (art. 341).</p>

10. Schema della disciplina applicabile alle società



CCII

Competenza esclusiva degli amministratori	L'accesso agli SCRI è decisione di competenza esclusiva degli amministratori, deve risultare da verbale notarile ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese.
Modifiche statutarie e contenuto del piano	<p>Il piano approntato dagli amministratori può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidano direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, oltreché le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni).</p> <p>La relativa esecuzione di tali modifiche sarà poi determinata dal decreto di omologa (art. 120 – quinquies).</p>
Protezione degli amministratori rispetto ai rimedi dei soci	Rispetto alle decisioni di cui sopra gli amministratori sono protetti contro eventuali “iniziative ritorsive” dei soci mediante il divieto di loro revoca a partire dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese, eccetto che per giusta causa, diversa dall'accesso ad uno SCRI in presenza dei requisiti di legge. La delibera di revoca dev'essere approvata con decreto del tribunale, e per esso della competente sezione imprese (cfr art. 120-bis, co. 4).
Rimedi a favore dei soci	<p>La tutela dei soci è affidata al diritto, loro attribuito, di presentare proposte concorrenti, purché dispongano di almeno il 10% del capitale sociale.</p> <p>Inoltre, è obbligatorio prevedere l'inserimento dei soci in un'apposita classe qualora il piano pregiudichi i loro diritti</p>
Classazione dei soci	Possono essere formate classi di soci e titolari di strumenti finanziari (2); la formazione è peraltro obbligatoria se (i) i soci o titolari di strumenti sono anche “affected parties”, cioè se il piano prevede modifiche che incidano sui loro diritti di partecipazione o (ii) se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio

²Ad eccezione di quegli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto (art. 120-ter, co. 4°).

Il voto dei soci	<p>Quanto al voto all'interno della classe, il socio vota in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta anteriormente alla presentazione della domanda, con le stesse modalità dei creditori; tuttavia, ai soci si applica la regola del silenzio - assenso (art. 120-ter, co. 3°).</p>
Distribuzione del valore della ristrutturazione anche a favore dei soci	<p>Regole particolari si applicano al giudizio di omologa qualora il piano preveda che parte del valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci (anteriori alla presentazione della domanda) (art. 120 - quater).</p> <p>In tal caso, ove vi sia il dissenso di una o più classi (quindi la regola non si applica in caso di unanimità), il concordato può essere omologato (in aggiunta a quanto previsto dall'art. 112, co. 2°) solo se:</p> <p>(A) il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore (3) complessivamente destinato ai soci;</p> <p>ovvero, in mancanza di classi di rango pari o inferiore a quella dissenziente,</p> <p>(B) il valore destinato al soddisfacimento della classe dissenziente è superiore a quello complessivamente destinato ai soci;</p> <p>In altri termini, ai soci può essere destinato solo un importo che, secondo la RPR, avrebbe potuto comunque essere destinato alle classi di rango pari o inferiore a quella dissenziente.</p>
Sterilizzazione delle clausole di change of control	<p>Con previsione di rilevante impatto pratico, si prevede che le c.d. clausole di change of control, ovvero quelle clausole che fanno dipendere la risoluzione o modificazione dei contratti dalla modificazione della compagine sociale, non siano applicabili in caso di modificazioni derivanti dall'esecuzione del piano. I patti contrari sono inefficaci (art. 120-quinques, co. 3°).</p>

¹³Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma (art. 120-*quater*, co. 2°).

“**APR**”: indica la c.d. *absolute priority rule*, ossia la regola di distribuzione del valore secondo la quale il creditore più junior non può ricevere alcuna distribuzione, a valere sul patrimonio del debitore, finché il creditore più senior non sia stato integralmente soddisfatto.

“**debtor in possession**”: indica l’assenza di spossessamento del debitore, nonostante l’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e, conseguentemente, l’assenza di limitazioni alla sua capacità gestoria. Il debitore si considera “*in possession*” anche quando sia soggetto a limitazioni gestorie solo con riguardo alle operazioni straordinarie (c.d. spossessamento attenuato).

“**clausole ipso facto**”: indica tutte quelle le previsioni contrattuali che fanno dipendere la modifica, scadenza anticipata o risoluzione del contratto dal semplice fatto (i) dell’aver il debitore fatto accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ovvero (ii) del non avere pagato debiti anteriori al deposito della domanda di accesso.

“**concordato minore**”: indica la procedura accessibile da parte del debitore che sia consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, ovvero start-up innovativa e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, ai sensi degli artt. 74ss.

“**concordato preventivo**”: indica la procedura di cui agli artt. 160 ss. della L.F. Nell’ambito del CCII, il Concordato Preventivo è invece disciplinato dagli artt. 44 ss. con riferimento alle norme procedurali e dagli artt. 84 ss. per quanto concerne gli aspetti sostanziali.

“**consensuale**”: riferito ad un procedimento indica che tale procedimento prevede che i creditori subiscano gli effetti relativi solo nel caso di loro consenso.

“**consumatore**”: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile (i.e. le c.d. società di persone), per i debiti estranei a quelli sociali.

“**Direttiva Insolvency**”: indica la direttiva (UE) n. 1023 del 20 giugno 2019 “on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132”.

“**esdebitazione**”: consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

“**esperto**”: designa il soggetto terzo e indipendente, iscritto e nominato secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. o-bis, del CCII, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata.

“**forzoso**”: riferito ad un procedimento indica che tale procedimento prevede che i creditori subiscano gli effetti relativi anche in mancanza di loro consenso, per effetto di una votazione o sulla base di un provvedimento giudiziale.

“**impresa minore**” o “**imprenditore minore**”: l’impresa o l’imprenditore che presentino congiuntamente in requisiti di cui all’art. 2, lett. d) CCII.

“**Legge Fallimentare**” o “**L.F.**”: indica il R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, come tempo per tempo modificato.

“**Legge Sovraindebitamento**”: indica la legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

“**misure cautelari**”: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito della trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

“**misure protettive**”: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

“**no creditor worse off test**”: indica il *test* volto a verificare che un determinato creditore riceva, nel contesto dello SCRI, un trattamento quantomeno non peggiore rispetto a quello che riceverebbe nell’applicabile scenario liquidatorio.

“**OCC**”: organismi di composizione della crisi (competenti per procedure di sovraindebitamento).

“strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” o **“SRCI”**: si tratta, secondo la definizione relativa (art. 1, lett. m-bis) delle *“misure, gli accordi e le procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura della sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o della attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata”*.

“RPR”: indica la *relative priority rule*, ossia la regola di distribuzione del valore secondo la quale il creditore più junior può ricevere distribuzioni, a valere sul patrimonio del debitore, anche se il creditore più senior non sia stato integralmente soddisfatto, purché quest’ultimo riceva comunque un trattamento migliorativo rispetto a quello del creditore junior.

“sovraindebitamento”: indica lo stato di crisi o di insolvenza dei debitori non soggetti a liquidazione giudiziale, vale a dire: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start – up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.



Mario Orsenigo

Of Counsel, Restructuring, Milan

+39 0272505441

mario.orsenigo@simmons-simmons.com

simmons-simmons.com

STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE

© Simmons & Simmons LLP and its licensors. All rights asserted and reserved. This document is for general guidance only. It does not contain definitive advice. Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP, società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles.